



**Istituto Comprensivo Statale
"Rosaria Scardigno - San Domenico Savio"**

Distretto scolastico n.6 via N. Maggialetti snc 70056 Molfetta (Bari)

CM: BAIC85700G CF: 93423370720

tel: 080/3344579 fax: 080/3975843

email: baic85700g@istruzione.it posta certificata: baic85700g@pec.istruzione.it

sito web: www.scardignosaviomolfetta.edu.it



Circ. int. n. 1

Molfetta, 01/09/2021

Al Personale Docente

Al Personale ATA

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL D. LGS 6 AGOSTO 2021, N. 111 AVENTE AD OGGETTO "MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI"

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

VISTA la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto Decreto-Legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.

VISTA la Nota MI del 30/8/2021 n. 1260, Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti

CONSIDERATO che il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

- che è inoltre previsto che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

PRESO ATTO che la certificazione verde viene rilasciata a seguito di:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

CONSIDERATO che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105”. La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico;

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

- che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa con una sanzione amministrativa pecuniaria e che il mancato possesso della certificazione è qualificata come “assenza ingiustificata”.

PRESO ATTO - che a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non sono dovuti la retribuzione fissa e accessoria e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato.

DISPONE

1. l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori, in tutte le situazioni statiche e dinamiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;
2. è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

3. il personale scolastico, con esclusione del personale esente, è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green pass si rimanda al sito ufficiale <https://www.dgc.gov.it/web/>

4. Le certificazioni del personale esente dalla vaccinazione sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

5. i collaboratori con la delega alla verifica del GP riceveranno specifiche istruzioni scritte anche per la conseguente registrazione relativa a chi effettua e in che data e orario il controllo.

6. La verifica avverrà mediante la app "Verifica C19". Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante l' App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;

b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy. La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP. 7. Le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde covid 19 o relativamente alla certificazione di esenzione saranno anche accessibili al personale amministrativo autorizzato, per le attività di propria competenza.

8. Il controllo sul possesso della certificazione verde o di una certificazione di esenzione avverrà di norma all'ingresso in istituto ma potrà essere effettuato anche nel corso della giornata lavorativa se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza.

9. Il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato dalle disposizioni vigenti.

10. È prevista anche la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge n. 19/2020, in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione.

Si ribadisce infine la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione attualmente previste, quali: usare le mascherine chirurgiche, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro.